



CITTÀ DI GATTINARA

PROVINCIA DI VERCELLI

ORDINANZA

N. 88 DEL 28/12/2018

OGGETTO:

Divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici di ogni genere e tipo in aree del territorio comunale dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

IL SINDACO

Premesso:

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciate;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio;
- che non possono escludersi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc...

tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:
 - a. al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la

sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

b. al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Rilevato altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, a garanzia del bene giuridico tutelato dall'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Ribadito che la mancanza di un provvedimento imperativo all'utilizzo dei predetti strumenti pirici potrebbe potenzialmente comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché in Paese non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi o simili, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

Visti;

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00, e s.m.i.
- l'art 659 c.p.
- il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (in particolare l'art. 3 – Categorie di articoli pirotecnici) “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”.
- l’art. 57 del R.D. 18.06.1931 n. 773, l’art. 110 del R.D. 06.05.1940 n. 635 e l’art. 703 del C.P.;
- la nota della Prefettura di Vercelli prot. 35502 del 24.12.2018 in materia di ordinanze su divieti di utilizzo articoli pirotecnici e fuochi d'artificio;
- gli articoli 50 e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in Legge 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone tempestiva comunicazione al Prefetto;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell’art. 54 comma 4bis del D.L.vo n. 267 del 18.08.2008 e S.M.I.;
- il Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Riscontrata la necessità di provvedere, condividendo il motivo ispiratore del presente provvedimento, finalizzato ad una progressiva opera di disincentivazione dall'utilizzo di tali artifici, di limitare il divieto a precise aree del territorio nelle quali sussistano cause concrete di possibile danno alle persone, agli animali ed alle cose;

Considerato che tra le cause concrete che potrebbero potenzialmente essere foriere di pericolo vadano considerate quelle aree ove maggiore è la presenza di pedoni e dove le vie strette e tortuose possano ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo delle quiete

pubblica, le aree ove maggiore è la presenza di bambini e ragazzi anche in considerazione della pericolosità di eventuali artifici inesplosi, aree limitrofe a case di cura, edifici scolastici, edificio di valore storico ed artistico;

Ritenuto pertanto concretamente di individuare come zone soggette al presente divieto:

- a) le aree del centro abitato cittadino così come individuato negli strumenti urbanistici;
- b) le aree dei parchi in quanto frequentati da bambini e ragazzi e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi;
- c) le aree limitrofe alle case di riposo e nei pressi del Presidio Sanitario;
- d) le aree limitrofe agli edifici scolastici;
- e) le vicinanze di abitazioni dove siano presenti animali domestici o di allevamento;
- f) le vicinanze di edifici di culto per la presenza, soprattutto nei giorni festivi, di numerosi fedeli e per la rilevanza e pregio artistico degli edifici stessi;
- g) all'interno o nelle vicinanze di aree boscate e collinari

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio.

Fatti salve le manifestazioni pirotecniche regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 57 Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza

IL DIVIETO

nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019

di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni genere sulle seguenti aree del territorio comunale:

- a) le aree del centro abitato cittadino così come individuato negli strumenti urbanistici;
- b) le e aree dei parchi in quanto frequentati da bambini e ragazzi e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi;
- c) le aree limitrofe alle case di riposo e nei pressi del Presidio Sanitario;
- d) le aree limitrofe agli edifici scolastici;
- e) le vicinanze di abitazioni dove siano presenti animali domestici o di allevamento;
- f) le vicinanze di edifici di culto per la presenza, soprattutto nei giorni festivi, di numerosi fedeli e per la rilevanza e pregio artistico degli edifici stessi;
- g) all'interno o nelle vicinanze di aree boscate e collinari

AVVISA CHE

- L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell' art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata.
- Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano prodotti "declassificati" o contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

- Agli Agenti delle Forze dell'Ordine è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto di Vercelli, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i) ;
 - c) ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

La trasmissione per conoscenza della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Vercelli
- Al Comando Stazione dei Carabinieri;
- agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- sia comunicata al Corpo di Polizia Locale.

Dalla residenza Municipale, li 28 dicembre 2018

IL SINDACO
firmato digitalmente
Daniele Baglione